

GARA N. 7220647

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
PER LA FORNITURA E LA CONSEGNA DI
n.8 attrezzature per la raccolta rifiuti a vasca ribaltabile posteriore
con dispositivo alza volta contenitori montato su telaio tipo Piaggio Porter Maxxi o
equivalente con 2,2 tonnellate PTT
(con ritiro di usato)

CIG 7653033A9C - CPV 34144511-3

AGGIUDICATO CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
ex art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
in data _____

1

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno _____ del mese di _____, ciascuno presso la propria sede e mediante scambio di firme digitali a mezzo PEC, stipulano il presente contratto

i signori

dott. Matteo Trumpy, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale Rappresentante di REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA, parte contraente di seguito denominata anche soltanto “REA Spa” o “stazione appaltante” o “committente”, con sede in Rosignano Solvay - Località Le Morelline due snc, codice fiscale/partita iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato per la carica

E

_____ (con sede in _____), che compare in persona del legale rappresentante il/la signor/a _____, che sottoscrive quale Appaltatore individuale / Consorzio stabile / mandataria dell'associazione temporanea di imprese o raggruppamento temporaneo di imprese

costituita/o tra _____ come da atto costitutivo a rogito del Notaio _____ rep. _____, ovvero ancora nel caso di consorzio ordinario _____, e che, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, nonché di tutte le inerenti comunicazioni notificazioni e attività, elegge domicilio in _____, parte contraente di seguito denominata anche soltanto "Appaltatore".

I poteri di legale rappresentanza, per quanto concerne l'appaltatore, sono accertati e risultano da _____ che resta allegato al presente contratto in originale / copia autentica.

La Committente e l'Appaltatore congiuntamente sono anche definiti "le parti".

*

PREMESSO CHE

a) con Determina a Contrarre PROT.N. 2539/18/U del 11/10/2018 si è deciso di indire una gara, mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento dell'appalto di :

- 1) Fornitura e consegna di n.8 attrezzature per la raccolta rifiuti a vasca ribaltabile posteriore e dispositivo alza volta contenitori montato su telaio tipo Piaggio Porter Maxxi o equivalente con 2,2 tonnellate PTT;
- 2) Acquisto e ritiro di n. 4 mezzi attrezzati per la raccolta rifiuti a vasca ribaltabile posteriore e dispositivo alza volta contenitori di proprietà REA Spa :
 - a) Mezzo aziendale N. 92 – Targato BT497JJ – Anno 2001
 - b) Mezzo aziendale N. 96 – Targato BT499JJ – Anno 2001
 - c) Mezzo aziendale N. 1035 – Targato ET957RW – Anno 2014
 - d) Mezzo aziendale N. 1033 – Targato ET977RW – Anno 2014

2

da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b) il corrispettivo a base di gara era pari a:

- € 216.000,00 oltre iva di cui € 5.500,00 per oneri per la sicurezza, dal corrispettivo sono da detrarre € 11.900,00 per la vendita sub 2), avendo determinato il prezzo delle attrezzature sub a) e b) in € 450,00 ciascuna e sub c) e d) in € 5.500,00 ciascuna

c) nella seduta di gara del _____, è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione a

favore dell'Appaltatore, il quale è risultato aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa tra quelle in gara, con:

- il ribasso sul corrispettivo a base di gara nella misura del _____ % e quindi il prezzo complessivo offerto pari ad Euro _____ (diconsi Euro _____) intendendosi €.....quale prezzo unitario per ciascuno degli 8 beni da fornire
- l'offerta tecnica ed i relativi contenuti sono parte integrante del presente contratto, formando obbligazioni essenziali per l'appaltatore;

d) i controlli effettuati sul possesso dei requisiti attestati dall'aggiudicatario eseguiti alla data odierna, hanno dato esito positivo;

Relativamente a quelli in corso, il contratto è sottoscritto sotto riserva;

e) sono state acquisite le cauzioni e garanzie nonché le informazioni e i documenti previsti dalla *lex specialis* di gara e l'appaltatore risulta aver dato adempimento agli obblighi assunti ai fini della stipula del contratto e rispetto ad essa presupposti ed imprescindibili;

f) i controlli interni sulla regolarità della procedura, sull'attualità del fabbisogno e sulla persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;

g) non vi sono impedimenti alla stipula.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue

3

PARTI DEL CONTRATTO

ART. 1 - COMMITTENTE E APPALTATORE.

La Committente è REA Rosignano Energia Ambiente Spa con sede in Rosignano Solvay Località Le Morelline due. L'Appaltatore è _____ .

ART. 2 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

La Committente, ai fini della direzione e del controllo in fase di esecuzione, si avvale del DEC all'uopo nominato, nella persona di M. PACINI (e del RUP).

Il DEC opererà in conformità alle previsioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per garantire la regolare e conforme esecuzione del contratto, quale ausiliario del RUP e incaricato della Committente.

ART. 3 - REQUISITI DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore dovrà mantenere, per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell'aggiudicazione del contratto. Ove detti requisiti vengano meno, si applicheranno le previsioni di cui al d.lgs. 50/2016.

ART. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE AI FINI DELLA ESECUZIONE.

L' Appaltatore dichiara di eleggere domicilio in _____ , con i seguenti recapiti: tel. _____ fax _____ PEC _____ ; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, che avverranno prevalentemente comunque a mezzo PEC. Sarà suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento, restandone altrimenti ogni conseguenza a suo carico.

L' Appaltatore nomina suo responsabile tecnico, affinché esegua tutte le attività di sua competenza nei rapporti con la Committente e lo rappresenti a tutti i fini di legge, conferendogli a tal fine delega e procura, il signor. _____ e ne indica i seguenti recapiti _____

4

OBBLIGHI GENERALI

ART. 5 - CONTENUTO DEL CONTRATTO.

Formano parte integrante del contratto i contenuti dei seguenti documenti:

- la lettera di invito e il pedissequo disciplinare di gara
- il Capitolato tecnico prestazionale allegato (Allegato 2)
- il DGUE e relative dichiarazioni integrative (Allegati 4 e 4.1)
- l'offerta tecnica e l'offerta economica (Allegato 5) presentate in gara dall' Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione, unitamente a tutti gli allegati grafici/descrittivi/tecnici
- la cauzione definitiva prestata dall' Appaltatore.

ART. 6 - NORMATIVA APPLICABILE.

Il rapporto tra le parti è disciplinato dal presente contratto, dagli atti richiamati al precedente articolo, nonché dalle norme di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed a quelle ad esso collegate, oltre che dai principi e norme di cui al Codice civile per quanto richiamati o comunque compatibili. L'esecuzione è altresì soggetta alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, alla legge 136/2010 ed alle altre norme imperative di settore o comunque applicabili tra le quali anche e specialmente: le previsioni specifiche di settore, di cui al DPR n.481 del 19/12/2001 e al D.Lgs n.285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate. La sottoscrizione del contratto da parte dell' Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia nonché alla completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente contratto, e della documentazione posta a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 7 - TIPO E INTESTAZIONE DEL CONTRATTO.

Il contratto è un appalto pubblico di fornitura, avente ad oggetto:

- Fornitura e consegna di n.8 attrezzature per la raccolta rifiuti a vasca ribaltabile posteriore e dispositivo alza volta contenitori montato su telaio tipo Piaggio Porter Maxxi o equivalente con 2,2 tonnellate PTT;
- Acquisto e ritiro di n. 4 mezzi attrezzati per la raccolta rifiuti a vasca ribaltabile posteriore e dispositivo alza volta contenitori di proprietà REA Spa :
 - a) Mezzo aziendale N. 92 – Targato BT497JJ – Anno 2001
 - b) Mezzo aziendale N. 96 – Targato BT499JJ – Anno 2001
 - c) Mezzo aziendale N. 1035 – Targato ET957RW – Anno 2014
 - d) Mezzo aziendale N. 1033 – Targato ET977RW – Anno 2014

Le specifiche tecniche dei beni da fornire sono quelle indicate nell'allegato Capitolato Tecnico Prestazionale, che viene integrato (così come il presente contratto) con i contenuti degli ulteriori documenti posti a base di gara e dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore ai fini

dell'aggiudicazione.

La fornitura e l'acquisto implicano per ciascun bene il passaggio di proprietà, con ogni adempimento presupposto e conseguente, come per legge. La committente potrà acquistarlo anche ricorrendo a forme di finanziamento e/o leasing, dovendo l'appaltatore consentirvi e collaborare ai fini del perfezionamento del contratto, sia esso immediatamente intestato alla committente, o temporaneamente intestato ad altro intermediario finanziario, eventualmente da essa indicato. A tal proposito l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni o iscrivere riserve e ove proposte saranno automaticamente respinte. Non potrà neppure pretendere alcuna modifica conseguente, alle condizioni di esecuzione del contratto, alle proprie obbligazioni ed al corrispettivo contrattuale.

ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, l'esecuzione è assoggettata alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.

ART. 9 - OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore è obbligato alla osservanza:

- a) di tutte le norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- b) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni pubbliche competenti sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, non daranno luogo ad alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo del presente Contratto.

6

ART. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Contratto implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali ed interferenti rispetto alle prestazioni appaltate e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'esecuzione anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dalla Stazione Appaltante. Neppure in relazione a tali presupposti e circostanze potrà sorgere alcun diritto

dell'Appaltatore a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura.

La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di aver esaminato la documentazione tecnica e di poter garantire la piena conformità dei beni da fornire rispetto alle prescrizioni a base di gara, così come integrate dalla sua offerta tecnica ed economica;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e del Capitolato Tecnico Prestazionale e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei beni, dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente articolo, nel successivo articolo sugli oneri e obblighi dell'Appaltatore, nel presente contratto.

L'Appaltatore non può quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

7

ART. 11 - INFORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO.

È onere dell'Appaltatore adoperarsi affinché tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nell'esecuzione sia informato dell'esatta consistenza degli obblighi contrattuali e vi diano esatto adempimento, nonché delle norme e prescrizioni ai fini della tutela di salute e sicurezza dei lavoratori in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 81/2008.

ART. 12 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,

contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- 1) L'onere di valersi di maestranze specializzate
- 2) L'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura
- 3) Il versamento dei contributi e l'assolvimento degli oneri derivanti dall'osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia
- 4) Il rispetto delle norme in materia di immigrazione
- 5) La comunicazione a richiesta della committente di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

La Committente segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alle altre Autorità competenti le irregolarità eventualmente riscontrate.

Qualora la Committente constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una sospensione del pagamento delle somme dovute. La sospensione sarà in misura corrispondente all'inadempimento dell'Appaltatore

In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante per il tramite del RUP e/o del DEC, ordinerà all'Appaltatore l'immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto e ad ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge. Il RUP dovrà diffidare l'Appaltatore ed intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sarà corrisposto soltanto nel caso e nel momento in cui l'Appaltatore inadempiente dimostri alla Committente di aver sanato la propria posizione e aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di competenza del RUP, al quale riferisce il DEC, per quanto a sua diretta conoscenza.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed

assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né richiedere il risarcimento danni. Eventuali riserve saranno automaticamente respinte.

Il pagamento all'Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro, o altra Autorità competente, non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

OBBLIGHI SPECIFICI

ART. 13 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

Le prestazioni oggetto del contratto sono quelle di cui all'allegato Capitolato Tecnico Prestazionale (da ora anche soltanto CTP) e consistono in:

- fornitura dei beni nei termini contrattuali e con le caratteristiche di cui al CTP, fermi i contenuti dell'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore ai fini dell'aggiudicazione
- servizi di formazione, come dedotti nel seguente art. 14
- consegna dei seguenti documenti: Manuali d'uso e manutenzione, compresi schemi elettrici ed oleodinamici e Listino dei ricambi in formato cartaceo e pdf su cd rom o su chiavetta USB; Relazione prodotta da studio tecnico abilitato attestante le vibrazioni a cui saranno sottoposti gli operatori preposti oltre che la pressione sonora e i livelli di rumorosità ambientale, le prove di verifica di conformità alle normative di sicurezza che siano state condotte sul veicolo stesso o veicolo del tipo, il certificato di compatibilità elettromagnetica EMC redatto in conformità alla normativa EN 13309; Documentazione di Collaudo ed immatricolazione; Dichiarazione di conformità CE, Certificato del processo di verniciatura (livelli attestati e certificazioni acquisite dovranno essere conformi alle previsioni legislative vigenti).
- Acquisto e ritiro di n. 4 mezzi attrezzati per la raccolta rifiuti a vasca ribaltabile posteriore e dispositivo alza volta contenitori di proprietà REA Spa, i mezzi sono:

- Mezzo aziendale N. 92 – Targato BT497JJ – Anno 2001
- Mezzo aziendale N. 96 – Targato BT499JJ – Anno 2001
- Mezzo aziendale N. 1035 – Targato ET957RW – Anno 2014
- Mezzo aziendale N. 1033 – Targato ET977RW – Anno 2014

(I suddetti mezzi sono acquistati visti e piaciuti nelle condizioni in cui si trovano, controllati e verificati in completa autonomia, Rea spa non è responsabile di qualsiasi vizio o difetto di qualsivoglia natura).

- prestazioni accessorie indicate nel presente contratto e/o nel CTP
- prestazioni accessorie comunque presupposte connesse e/o necessarie per l'esecuzione esatta, nei termini ed a regola d'arte.

Le prestazioni devono essere rese a regola d'arte e l'Appaltatore è obbligato all'esatto adempimento, quindi anche all'esecuzione di ogni ulteriore eventuale attività, ancorché non espressamente indicata, che sia presupposta o connessa o comunque a qualsivoglia titolo necessaria per l'esatto compimento delle prestazioni dovute, senza che ne derivi per esso alcun incremento nel corrispettivo contrattuale ad alcun titolo.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Committente nel corso dell'esecuzione non escludono e non limitano la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità delle forniture, di parte di esse, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.

10

ART. 14 - SERVIZI ACCESSORI DI FORMAZIONE

L'Appaltatore si obbliga a prestare, a favore del personale di REA Spa, i seguenti servizi di formazione:

- corso esaustivo per gli operatori preposti all'utilizzo del mezzo fornito, con rilascio all'esito del corso di idoneo attestato di formazione;
- corso esaustivo per gli operatori manutentori, con rilascio all'esito del corso di idoneo attestato di formazione

Detti servizi dovranno essere espletati in modo da garantire che il personale sia, all'esito, qualificato per poter operare in autonomia sull'attrezzatura, anche durante il periodo di garanzia, senza comprometterne la validità.

ART. 15 – OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER EFFETTO DELL'OFFERTA TECNICA.

L'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione, ha presentato l'offerta tecnica allegata alla presente che ne forma parte integrante ed i cui contenuti formano obbligazioni essenziali per l'appaltatore.

Il relativo eventuale inadempimento sarà considerato grave inadempimento, presunto gravemente colposo o doloso, con ogni conseguenza contrattuale e di legge.

ART. 16 - TERMINE DI ESECUZIONE.

Il termine ultimo per la consegna di tutte le attrezzature verrà a scadere decorsi i 75 giorni dall'avvio dell'esecuzione, che sarà ordinato dalla Committente e potrà essere immediatamente successivo all'aggiudicazione (nel caso di avvio sotto riserva) o alla stipula del contratto .

Il termine è essenziale ai fini dell'esatto adempimento.

Contestualmente alla consegna dell'ultima attrezzatura l'Appaltatore deve ritirare i n. 4 mezzi attrezzati usati (rimangono a suo carico i costi di ritiro e trasporto).

La consegna dovrà avvenire presso la Committente, nei modi previsti dal presente contratto e dal CTP. Trattandosi di n. 8 attrezzature, la consegna potrà avvenire anche in più soluzioni consecutive, comunque da esaurire tutte entro il predetto termine massimo. In ogni caso, previa intesa con la committente (per il tramite del DEC e con autorizzazione del RUP).

La consegna deve avvenire obbligatoriamente nei termini e nei luoghi indicati. Qualunque situazione e causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore alla Committente. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocato dall'appaltatore come giustificazione del ritardo. Ove sussistano comprovate cause di forza maggiore atte a determinare l'incolpevole ritardo nell'esecuzione, l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione e prova alla committente, che valuterà se sussistano i presupposti per giustificare il ritardo.

Nel caso di colpevole ritardo nella consegna sarà applicata una penale in misura pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo, la Committente sarà comunque libera di risolvere il contratto ed escutere la cauzione, trattenendone l'intero importo, potendo altresì procedere all'acquisizione del mezzo in danno dell'appaltatore, salvo il diritto della committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

La consegna di uno o più beni difformi o per qualunque legittima ragione rifiutati, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo.

La consegna di uno o più beni sprovvisti della documentazione necessaria, equivale a mancata

consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo.

L'ammontare delle penali applicate sarà portato automaticamente in compensazione e sarà detratto dal corrispettivo eventualmente dovuto per la ritardata consegna. Ferme le garanzie definitive acquisite e la facoltà di relativa escussione.

Tenuto conto dei limiti di legge, per cui le penali non possono superare il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale, ove raggiungano tale misura legittimeranno l'eventuale risoluzione in danno dell'Appaltatore, con ogni ulteriore conseguenza, come per legge.

Art. 17 - GARANZIA SUI BENI FORNITI.

I beni forniti dovranno essere provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 rubricato Garanzia per i vizi della cosa venduta codice civile) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata (art. 1497 rubricato Mancanza di qualità codice civile), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex art. 1512 rubricato Garanzia di buon funzionamento codice civile), per la durata di cui ai successivi articoli "Garanzia dell'attrezzatura" e "Garanzia del telaio".

La garanzia contrattuale copre anche i costi (che non saranno mai addebitati alla committente) per qualunque intervento su qualsiasi parte della fornitura, compresi ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro, nulla escluso. Durante il periodo di garanzia l'assistenza sarà prestata dall'appaltatore gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati, con tutto il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento della fornitura nonché, ove occorra, con fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti della fornitura, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dell'intera fornitura. L'appaltatore qualora non fosse possibile l'immediato ripristino della funzionalità a seguito di intervento di manutenzione su chiamata, si impegna a garantire che:

- la diagnosi venga effettuata entro un massimo di 24/36 ore dalla data di invio della comunicazione del vizio e/o del difetto di funzionamento;
- in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione, la riparazione del mezzo abbia inizio entro il termine massimo di 48 (quarantotto ore).

Entro i limiti sopra indicati, l'appaltatore si obbliga comunque a garantire che l'intervento venga eseguito nel minor tempo possibile.

ART. 18 - GARANZIA DELLE ATTREZZATURE

L'Appaltatore fornisce alla Committente la garanzia di ciascuna attrezzatura per la durata di ____ (non meno di 1 anno) in conformità a quanto dedotto nell'offerta tecnica dell'appaltatore presentata ai fini dell'aggiudicazione del contratto.

ART. 19 - ASSISTENZA TECNICA PER LE ATTREZZATURE

L'Appaltatore si obbliga a prestare alla Committente servizi di assistenza tecnica post vendita e esecuzione dei tagliandi delle attrezzature come disposto dal Manuale di Uso e Manutenzione, gratuiti per tutta la durata del periodo di garanzia di cui al precedente art. 18. Si obbliga a fornire altresì l'assistenza tecnica telefonica e la fornitura di ricambi, gratuitamente per tutto il periodo di garanzia, a semplice richiesta della committente tramite e-mail o fax.

Gli interventi di cui sopra potranno essere effettuati presso la sede di REA Spa in Rosignano Solvay in Loc. Le Morelline Due e, a richiesta della Committente, su strada all'interno del bacino di competenza (comuni di Bibbona, Rosignano M.mo, Cecina, Collesalveti, Casale M.mo, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Castellina M.ma, Orciano Pisano, Santa Luce, Crespina Lorenzana) o su altro luogo individuato dall'Appaltatore con oneri sia per il trasporto verso detto luogo sia per la riconsegna presso sede di REA Spa a carico dell'Appaltatore stesso.

Per tutti gli interventi l'Appaltatore deve avvalersi di proprie attrezzature e utenze idonee.

13

ART. 20 - GARANZIA DEI TELAI

L'appaltatore fornisce alla committente la garanzia del telaio per la durata di ____ (non meno di 1 anno) in conformità a quanto dedotto nell'offerta tecnica dell'appaltatore presentata ai fini dell'aggiudicazione del contratto.

ART. 21 - ASSISTENZA TECNICA DEI TELAI

L'Appaltatore si obbliga a prestare alla Committente servizi di assistenza tecnica post vendita e esecuzione dei tagliandi del telaio relativamente a ciascun bene fornito, gratuiti per tutta la durata del periodo di garanzia di cui al precedente art. 20. Si obbliga a fornire altresì l'assistenza tecnica telefonica e la fornitura di ricambi, gratuitamente per tutto il periodo di garanzia, a semplice richiesta della Committente tramite e-mail o fax.

Gli interventi di cui sopra potranno essere effettuati presso la sede di REA Spa in Rosignano Solvay in Loc. Le Morelline Due e, a richiesta della Committente, su strada all'interno del bacino di

competenza (comuni di Bibbona, Rosignano M.mo, Cecina, Collesalveti, Casale M.mo, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Castellina M.ma, Orciano Pisano, Santa Luce, Crespina Lorenzana) o su altro luogo individuato dall'Appaltatore con oneri sia per il trasporto verso detto luogo sia per la riconsegna presso sede di REA Spa a carico dell'Appaltatore stesso.

Per tutti gli interventi l'Appaltatore deve avvalersi di proprie attrezzature e utenze idonee.

ART. 22 - ADEMPIMENTO E INADEMPIMENTO DELL' APPALTATORE.

L'esecuzione è sottoposta a verifica ed accettazione da parte della Committente.

Le prestazioni non saranno accettate e non si riterrà perfezionato l'adempimento dell' Appaltatore ai suoi obblighi, nei casi in cui le prestazioni non rispondano esattamente alle previsioni contrattuali e quindi al fabbisogno della Committente.

In nessun caso saranno accettati beni che presentino qualsiasi difformità, anche parziale, rispetto alle prescrizioni di cui all'allegato CTP a meno che non siano giudicati equivalenti secondo le prescrizioni del disciplinare di gara.

A tutela della sicurezza e salute dei lavoratori operanti presso la Committente, resteranno allegati al presente contratto, formandone parte integrante, la relazione fornita dall'Appaltatore a corredo della fornitura, redatta da un tecnico abilitato, attestante il livello delle vibrazioni a cui saranno sottoposti gli operatori preposti oltre che la pressione sonora e i livelli di rumorosità ambientale e le prove di verifica di conformità alle normative di sicurezza, condotte sul veicolo stesso o veicolo del tipo, nonché il certificato di compatibilità elettromagnetica EMC redatto in conformità alla normativa EN 13309.

Ai fini del corretto utilizzo e per il mantenimento delle funzionalità e caratteristiche del mezzo, resta allegato al presente contratto, formandone parte integrante, il manuale uso e manutenzione ed il manuale ricambi in formato cartaceo e formato pdf su CD ROM e/o chiavetta USB.

ART. 23 - PENALI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.

Con la sottoscrizione del presente contratto l' Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del carattere essenziale delle previsioni contrattuali relative alle caratteristiche del bene da fornire e ai tempi previsti per la consegna. Ove violate, incorrerà in grave inadempimento. In ragione del grave inadempimento dell'Appaltatore, la committente potrà:

- applicare penali;
- ridurre unilateralmente il corrispettivo, in ragione della ed in proporzione alla riduzione

- delle utilità conseguite ovvero al prodursi di danni;
- risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore;
 - affidare a terzi l'esecuzione in danno dell'Appaltatore e darvi corso;
 - pretendere il risarcimento dei danni subiti e subendi;
 - compensare automaticamente ed immediatamente le somme dovute all'Appaltatore con quelle da esso dovute in ragione dell'inadempimento.

Nelle ipotesi di ritardato/inesatto/mancato adempimento, si applicheranno in danno dell'appaltatore per quanto qui non previsto anche le sanzioni e i rimedi previsti dal Codice civile, relativi agli appalti di cui agli artt. 1655 e seguenti, e relativi alla compravendita di cui agli artt. 1470 e seguenti. Quale che sia la forma di acquisto/finanziamento e quale che sia la temporanea intestazione del contratto (cfr. art. 26) la committente potrà in ogni tempo esercitare tutte le azioni e tutti i diritti, in relazione alla fornitura e nei confronti dell'appaltatore, imputabili all'acquirente proprietario.

ART. 24 - VARIAZIONI O VARIANTI.

Non sono ammesse varianti ad opera dell'Appaltatore. Potranno esserne disposte dalla committente nei limiti di legge e comunque soltanto in forma scritta e sottoscritta.

ART. 25 – SUBAPPALTO / SUBCONTRATTO E AVVALIMENTO

Si applicano le previsioni di cui agli artt. 105 e 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

L'appaltatore assume, come per legge, l'obbligo di eseguire direttamente e personalmente le attività oggetto dell'appalto (siano esse corrispondenti alle prestazioni principali o a quelle secondarie o accessorie o opzionali).

Nei limiti di legge, può farne eseguire una parte ad altro/i operatore/i secondo le regole di cui al citato Codice. In ogni caso, resta direttamente responsabile per l'esatto adempimento verso la Committente, imputandosi comunque all'appaltatore eventuali responsabilità di suoi subappaltatori o sub-contraenti (nei confronti dei quali potrà eventualmente agire in rivalsa, ma senza limitazione alcuna delle sue responsabilità dirette e piene verso la Committente, anche per il loro operato o le loro omissioni o i loro ritardi).

Nel caso in cui ricorra alla attività di altri operatori, potrà farlo:

- mediante subappalto, solo nei limiti di legge, e comunque solo avendolo dichiarato in gara come prescritto dal Disciplinare;
- mediante sub-contratti che non costituiscono subappalto, a condizione che siano effettivamente

tali e leciti.

In ogni caso, che ricorra a subappalti o subcontratti, per tutte le attività di fornitura, consegna, ritiro, formazione, assistenza e manutenzione di cui al presente contratto assume i seguenti obblighi:

- deposito presso la Committente del relativo contratto (che dovrà essere conforme alle norme vigenti) prima dell'avvio dell'esecuzione;
- per i subappalti, allegazione spontanea e contestuale di tutti i documenti previsti dall'art. 105 del Codice (ivi comprese e specialmente le attestazioni sul possesso dei requisiti in capo ai subappaltatori e di ogni ulteriore informazione o documento pertinenti);
- per i sub-contratti, allegazione, su richiesta della Committente, delle attestazioni sul possesso dei requisiti in capo ai sub-contrattanti e di ogni ulteriore informazione o documento pertinenti.

Si ricorda che il subappalto non autorizzato è reato. Alle stesse conseguenze si espone l'appaltatore che simuli un diverso sub-contratto per dissimulare un subappalto non ammissibile.

La committente si riserva di effettuare controlli in corso di esecuzione, volti ad accertare che:

- siano eseguiti solo i subappalti autorizzati;
- eventuali subappalti e/o sub-contratti siano eseguiti in conformità alle previsioni contrattuali e di legge.

In caso di esito negativo dei controlli agirà come per legge agli eventuali adempimenti obbligatori, sanzioni contrattuali e segnalazioni alle competenti Autorità.

16

ART. 26 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.

Per quanto riguarda la fornitura e consegna delle n. 8 attrezzature l'importo complessivo del corrispettivo per l'esecuzione del contratto ammonta ad Euro _____ (_____) oltre IVA come per legge. I

Il prezzo unitario di ciascuna attrezzatura è pari a € _____

Per quanto riguarda il ritiro dei n. 4 mezzi attrezzati di Rea Spa l'importo complessivo del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore a Rea Spa è di € 11.900,00 (l'importo dettagliato di ciascun usato è specificato in premessa).

L'importo totale indicato costituisce corrispettivo contrattualmente dovuto all' Appaltatore in ragione del suo esatto adempimento e quindi del compimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore si impegna a fornire, in corso di esecuzione, a richiesta del DEC e nei termini da questo indicati, tutta la documentazione dettagliata, a dimostrazione dell'effettivo impiego a tal fine delle somme che gli saranno corrisposte dalla Committente a titolo di oneri per la sicurezza.

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di appalti pubblici, l'Appaltatore dovrà mantenere in corso di esecuzione la qualificazione per l'esecuzione delle prestazioni affidate.

ART. 27 - PAGAMENTI.

I pagamenti saranno dovuti nella misura corrispondente alle prestazioni esattamente adempiute e accettate. Per ciascuna attrezzatura fornita sarà corrisposto l'importo del prezzo unitario e relativamente a ciascuna per la quale si rilevino ritardo o altro inadempimento, saranno applicate le sanzioni contrattuali previste.

Il corrispettivo potrà essere fatturato solo previa autorizzazione della Committente, con pagamento eventualmente a mezzo *Leasing*. Il relativo pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data in cui risulterà pervenuta la fattura presso la Committente.

Nel caso di subappalto, la committente provvederà al pagamento diretto di ciascun operatore economico coinvolto nell'esecuzione, secondo le previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Per quanto riguarda i mezzi attrezzati che saranno ritirati dall'Appaltatore, Rea provvederà ad emettere Fattura di vendita che deve essere saldata entro 30 giorni dalla data di emissione a mezzo bonifico bancario.

17

ART. 28 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.

Il corrispettivo aggiudicato è imm modificabile, salva l'eventuale applicazione (in senso riduttivo) di eventuali sanzioni contrattuali.

ART. 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.

La cessione del contratto e/o dei crediti da esso derivanti è vietata. Ove l'Appaltatore vi provveda, non potrà essere opposta alla Committente e non sarà verso essa efficace.

ART. 30 - TRACCIABILITA'.

Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 l'Appaltatore

è tenuto a comunicare alla committente, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di mancata o ritardata comunicazione i pagamenti non saranno effettuati ed all'Appaltatore non saranno dovuti interessi per il ritardo, essendo sua la responsabilità per il ritardato pagamento. Tutti i pagamenti inerenti l'esecuzione del contratto saranno eseguiti e ricevuti sui predetti conti correnti. La clausola con le identiche previsioni di cui sopra, a pena di nullità, dovrà essere inserita in tutti ed in ciascun contratto stipulati dall'Appaltatore con suoi subcontraenti che assumeranno tutti e ciascuno i suoi medesimi obblighi di tracciabilità., per i quali esso stesso Appaltatore è garante verso la committente ai sensi di legge e si impegna a dare immediata comunicazione ad essa e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 31 - CAUZIONE DEFINITIVA.

La cauzione definitiva è prestata dall'Appaltatore contestualmente alla stipula del presente contratto, formandone parte integrante, nella misura del 10% dell'importo del corrispettivo aggiudicato. È costituita in forma di garanzia fideiussoria, secondo le previsioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con espressa previsione di:

- rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile;
- operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della committente;
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nel momento in cui verrà a spirare il termine ultimo di durata della garanzia prestata dall'appaltatore. Non sarà svincolata progressivamente.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 - RECESSO E RINUNCIA AL MANCATO GUADAGNO.

La Committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'appaltatore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla Committente a suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati.

La facoltà di recesso può essere esercitata dalla Committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.

ART. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze. Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:

- gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
- commissione da parte dell'Appaltatore di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

19

Resta salva la facoltà per la Committente, in ogni ipotesi di grave inadempimento o di ritardo e in tutti i casi previsti dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'Appaltatore, con tutte le conseguenze di legge.

ART. 34 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla committente. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente rilevata dall'aggiudicatario ed insuperabile con i criteri ermeneutici del Codice civile, sarà interpretata a favore della committente.

Dove il contratto ammette soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica indicazione alla committente.

ART. 35 - CONTROVERSIE.

E' escluso il ricorso ad arbitrato. Ferma la competenza esclusiva del Tribunale di Livorno.

ART. 36 - RISERVATEZZA.

L'Appaltatore è tenuto, in solido con tutti i soggetti a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento del contratto in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività di REA Spa. L'Appaltatore si impegna dunque a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza e adottando tutte le misure idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.

Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell'esecutore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell'attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come modificato dal D.Lgs.10 agosto 2018, n.101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

20

ART. 37 - SPESE GENERALI.

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno carico all'Appaltatore. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri connessi con l'esecuzione, nonché tutti i relativi costi e spese generali.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto come per legge.

ART. 38 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore si applicano le norme di legge vigenti.

ART. 39 - RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE E COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA.

Le parti si obbligano ad eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati da REA Spa ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Spa www.reaspa.it

SI OBBLIGA:

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati da REA Spa e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

- che l'Organismo di Vigilanza di REA Spa possa chiedere informazioni direttamente al personale, ove esistente, della propria azienda /ditta competente per l'attività legate al rapporto contrattuale in essere o futuro con REA Spa, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo.
- che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA spa avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato al Fornitore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

21

ART. 40 – OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E DEL MOGC231/01 DI REA SpA

L'Appaltatore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n. 03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 41 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

REA Rosignano Energia Ambiente Spa
L'Amministratore Unico

L'Appaltatore
